**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI NELLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DI CONTRATTI DI APPALTO O DI CONCESSIONE PER IMPORTI INFERIORI ALLE SOGLIE DI RILIEVO COMUNITARIO E SECONDO IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA.**

**Art. 1 - Oggetto e finalità**

1. Il presente regolamento disciplina ai sensi dell'art. 77, comma 3, del D.lgs. 50/2016 le modalità di nomina delle commissioni giudicatrici per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o di concessione di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario di cui all'art. 35 del D.lgs. n. 50/2016 o nel caso di procedure che non presentano particolari complessità (ad esempio quelle svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del codice), nelle quali si adotti quale criterio di aggiudicazione l'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Il presente regolamento troverà comunque applicazione nel caso di procedure che prevedono l’attribuzione di un punteggio tabellare senza alcuna valutazione discrezionale secondo criteri basati sul principio on/off (ove in presenza di un determinato elemento è attribuito un punteggio predeterminato e in assenza è attribuito un punteggio pari a zero) o sulla base di formule indicate nella documentazione di gara.

2. Il presente regolamento, ai sensi dell’art. 216 comma 12 del D.lgs. n. 50/2016 e fino alla data in cui risulterà operativo l'Albo di cui all’art. 78 del medesimo Decreto, troverà applicazione anche per procedure diverse da quelle di cui al comma 1, per le quali si renda necessaria la costituzione di una commissione giudicatrice ai fini della valutazione tecnica ed economica delle offerte per l’aggiudicazione di pubbliche commesse ai sensi del codice contratti pubblici.

3. La nomina dei componenti delle commissioni avviene nel rispetto dei principi di competenza, trasparenza e rotazione individuati nel presente regolamento.

**Art. 2 – Componenti delle Commissioni**

1. La commissione giudicatrice è composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto . E’ ammessa la partecipazione di personale che disponga di una competenza generale in materia di gare, purché la commissione risulti comunque composta in misura maggioritaria da personale in possesso delle necessarie conoscenze tecniche.

2. Ai sensi dell’art. 77 comma 12 del D.lgs. n. 50/2016, la nomina delle commissioni di gara è attribuita all’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto ovvero il RUP competente per attribuzione.

3. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

4. La commissione giudicatrice è costituita da un numero dispari di commissari, di norma pari a tre, oltre il segretario. Il numero dei componenti può essere pari a cinque, oltre il segretario, nei casi di appalti di particolare contenuto innovativo, tecnologico o che implichino conoscenze multidisciplinari e trasversali alle competenze delle Aree/Settori dell'Ente.

5. I componenti la commissione giudicatrice non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

6. Ai sensi dell'art. 107 comma 3, lett. a) del D.lgs. n. 267/2000 e stante la deroga contenuta all’art. 109 comma 2 del medesimo Decreto, la presidenza delle commissioni può essere assegnata esclusivamente ad un dipendente pubblico di ruolo cui sono attribuite funzioni dirigenziali e che risulti iscritto nell’apposito Albo presso l’ANAC, quando l’Albo stesso sarà operativo .

**Il Presidente della commissione**, in base alla competenza ritenuta prevalente per il procedimento da espletarsi, sarà individuato mediante sorteggio tra le professionalità alle dipendenze dell’Amministrazione procedente e tra quelle dipendenti da altre Pubbliche Amministrazioni che abbiano concesso la disponibilità all’iscrizione all’albo di cui al successivo art. 4

**Gli ulteriori componenti** sono individuati:

1. **n. 1 componente**, mediante sorteggio tra i dipendenti dell’Amministrazione procedente assegnati al servizio comunale al quale si riferisce il procedimento di acquisizione della prestazione ed appartenenti alla categoria contrattuale D o C;
2. **n. 1 componente**, mediante sorteggio tra i dipendenti dell’Amministrazione procedente o di altre Pubbliche Amministrazioni che siano iscritti all’albo di cui all’art. 4, di categoria contrattuale D o C, aventi competenza nello specifico settore di riferimento del contratto ovvero in possesso di esperienza nelle procedure di affidamento di pubbliche commesse.

Nel caso in cui non sia possibile addivenire alla nomina del componente della commissione di cui alla lettera a) del presente comma, si applica la lettera b) per l’individuazione di tutti i commissari.

7. In caso di nomina di cinque componenti, fermo restando le procedure per l’individuazione di cui al comma 6, i restanti due componenti sono individuati:

1. **n. 1 componente,** mediante sorteggio tra i dipendenti dell’Amministrazione procedente o tra quelli dipendenti da altre Pubbliche Amministrazioni che abbiano concesso la disponibilità all’iscrizione all’albo di cui al successivo art. 4, con P.O., diversi da quelli del comma 6;
2. **n. 1 componente,** mediante sorteggio tra i dipendenti dell’Amministrazione procedente o tra quelli dipendenti da altre Pubbliche Amministrazioni che abbiano concesso la disponibilità all’iscrizione all’albo di cui al successivo art. 4, inquadrati in Categoria D o C.

In caso di impossibilità alla nomina ai sensi della precedente lett. a), si applica la lettera b) per la nomina di tutti i componenti disciplinati dal presente comma.

8. Il RUP, al quale spetta la valutazione della documentazione amministrativa e l'adozione dei relativi provvedimenti (attivazione del "soccorso istruttorio", ammissione, esclusione), non può essere nominato componente della Commissione inerente il medesimo procedimento.

9. Non possono far parte della Commissione coloro che:

1. nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore presso il Comune di Bibbiena;
2. in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

10. Ai componenti la commissione giudicatrice (presidente commissari e segretario), si applicano l'articolo 35 bis del D.lgs. n. 165/2001, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'art. 42 del D.lgs. 50/2016.

I membri della commissione, in sede di prima riunione, devono rendere apposita dichiarazione:

1. ai sensi dell'art. 51 c.p.c. di non trovarsi in rapporti di parentela o di affinità entro il IV grado con i titolari, gli amministratori e i soci dei concorrenti e di non avere contratti di lavoro o professionali con i concorrenti, loro titolari o amministratori o soci;
2. di assenza delle preclusioni di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 165/2001;
3. di non trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 77, comma 5 e 6 del D.lgs. n. 50/2016.

11. In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.

**Art. 3 – Applicazione del Principio di trasparenza**

1.Il RUP competente per attribuzione cui spetta la nomina della commissione giudicatrice, comunica al Responsabile dell’ufficio gare e contratti, l’esigenza di individuare i soggetti per la sua costituzione, indicandone il numero ed i requisiti professionali necessari. Il Responsabile dell’ufficio gare e contratti, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, alla presenza di due testimoni, procede mediante sorteggio tra gli iscritti nell’elenco di cui al successivo art. 4, all’individuazione di un nominativo per ciascun membro richiesto. A seguito del sorteggio, il Responsabile invia, ai soggetti individuati, una nota (e-mail) contenente l’oggetto della gara, il relativo importo, l’elenco dei concorrenti e il termine entro il quale essi devono comunicare l’eventuale loro incompatibilità o impedimento alla nomina di cui trattasi. Ottenuta la disponibilità allo svolgimento dell’incarico da parte di ciascuno dei soggetti interpellati, il Responsabile ne da comunicazione al RUP competente per attribuzione di cui al precedente art. 2 comma 2, il quale provvede alla nomina della Commissione. Nel caso di incompatibilità o impedimento alla nomina, si procede mediante ulteriore sorteggio.

2. Il presidente della commissione viene individuato con sorteggio, tenuto conto della competenza valutata prevalente in funzione del procedimento di riferimento.

3. I sorteggi previsti dal presente Regolamento sono effettuati, di norma, mediante strumenti informatici e sono comunque verbalizzati alla presenza di due testimoni.

4. La nomina dei componenti e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Il RUP di cui all'art. 2, comma 2, stila un verbale nel quale vengono riprodotti i criteri che hanno condotto alla definizione del nominativo del presidente, del numero e delle competenze dei componenti la commissione, l'assenza o il ricorrere di preclusioni; il verbale viene allegato alla determinazione di nomina della commissione.

5. Nel provvedimento di nomina della commissione è individuato anche il segretario della stessa, che però non assume il ruolo di componente del collegio.

6. Ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, deve essere pubblicata sul profilo del committente, nella Sezione "Amministrazione trasparente", la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.

**Art. 4 - Applicazione del Principio di competenza – Albo dei componenti le Commissioni**

1. Ai fini del sorteggio dei componenti delle commissioni, viene istituito un Albo dei componenti delle Commissioni di cui al presente regolamento, tenuto ed aggiornato presso l’ufficio gare e contratti in collaborazione con il servizio del Personale, articolato nelle seguenti sezioni:

a) **Esperti in ambito amministrativo**; sono inseriti nella presente sezione i Dipendenti del Comune di Bibbiena e i dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni che abbiano concesso la propria disponibilità, in possesso dei seguenti profili professionali:

1) Istruttore amministrativo-contabile;

2) Agente di Polizia Municipale;

3) Istruttore Finanziario;

4) Istruttore direttivo amministrativo-contabile;

5) Istruttore direttivo di Polizia Municipale;

6) Comandante di Polizia Municipale;

7) Funzionario amministrativo contabile;

b) **Esperti in ambito tecnico**; sono inseriti nella presente sezione i Dipendenti del Comune di Bibbiena e i dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni che abbiano concesso la propria disponibilità, in possesso dei seguenti profili professionali:

1) Istruttore tecnico;

2) Istruttore direttivo tecnico;

3) Funzionario tecnico.

c) **Esperti in ambito sociale e culturale**; sono inseriti nella presente sezione i Dipendenti del Comune di Bibbiena e i dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni che abbiano concesso la disponibilità del proprio personale in regime di reciprocità con il Comune di Bibbiena, in possesso dei seguenti profili professionali:

1) Istruttore educativo socio-culturale;

2) Istruttore di biblioteca;

3) Istruttore della Comunicazione Pubblica;

4) Istruttore direttivo educativo socio-educativo;

5) Istruttore direttivo di biblioteca;

6) Istruttore direttivo – Assistente sociale

7) Istruttore direttivo della Comunicazione Pubblica;

48) Funzionario educativo socio-culturale;

9) Comunicatore Pubblico.

2. Le sezioni di cui al comma 1 sono articolate a loro volta in sottosezioni nelle quali vengono inseriti i Dipendenti con inquadramento giuridico in categoria C e D ivi compresi i titolari di P.O.; quest'ultima sottosezione è a sua volta articolata in ulteriore sottosezione riguardante esclusivamente le P.O. alla quale si attinge per il sorteggio del presidente della commissione e per l’individuazione dell’ulteriore componente ai sensi del precedente art. 2, comma 6, lett. a).

3. Ai fini dell'art. 2, commi 6 e 7, il sorteggio viene effettuato inizialmente attingendo dai nominativi di cui alla sottosezione Categoria D; solo nei casi di impossibilità ad assicurare la rotazione di cui all'art. 5, il sorteggio attingerà dalla sottosezione Categoria C.

4. Per l’individuazione del segretario si attinge indifferentemente da qualsiasi sezione e sottosezione ad eccezione di quella relativa alle PO.

5. Il RUP competente per attribuzione di cui all'art. 2, comma 2, anche sulla base delle valutazioni propedeutiche agli adempimenti di cui all'art. 2, comma 10, ed in funzione di un efficace dispiego delle competenze necessarie al procedimento, definisce ed attesta nel verbale di cui all'art. 3, comma 4, del presente regolamento, le ragioni di competenza che impongono di attingere ad una o a più delle sezioni di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1.

**Art. 5 - Applicazione del Principio di rotazione**

1. Nell’individuare i componenti delle commissioni di cui all'art. 2, commi 6 e 7, il Responsabile dell’ufficio gare e contratti applica il principio di rotazione, secondo le modalità di seguito specificate:

* il presidente non può rivestire tale qualifica per due volte consecutive, per effetto della nomina conferita da parte della stessa articolazione organizzativa comunale. La preclusione non opera qualora la nomina successiva alla prima abbia riguardato un affidamento di importo pari o inferiore ad € 10.000,00;
* i componenti esperti ed il segretario non possono essere nominati per due volte consecutive, per effetto della nomina conferita da parte della stessa articolazione organizzativa. La preclusione comunque non opera qualora la nomina successiva alla prima abbia riguardato un affidamento di importo pari o inferiore ad € 10.000,00

**Art. 6 – Natura delle nomine e disciplina dei compensi**

1. Le nomine a presidente o commissario di cui al presente regolamento, non si configurano come incarichi per lo svolgimento di attività straordinarie e, pertanto, per esse non possono essere pretesi dai soggetti interessati compensi o indennizzi diversi da quelli stabiliti nei commi successivi. Le nomine tuttavia rientrano tra le disposizioni di servizio e i soggetti individuati potranno quindi rifiutare la nomina soltanto in caso di incompatibilità o impedimento oggettivo.

2. Lo svolgimento delle operazioni di gara, di norma e compatibilmente con gli impegni dei componenti la commissione, deve tenersi all’interno dell’orario ordinario di lavoro, se svolto per l’amministrazione di appartenenza. Nel caso in cui si svolga fuori dall’orario ordinario di lavoro, nulla sarà comunque dovuto ai componenti titolari di posizione organizzativa per i quali vige il principio dell’onnicomprensività dello stipendio, mentre agli altri componenti saranno applicate le disposizioni contrattuali relative al lavoro straordinario.

3. Il lavoro svolto per amministrazioni diverse da quelle di appartenenza o in favore del Comune di Bibbiena da dipendenti di altre amministrazioni, di norma si collocherà fuori dall’orario ordinario di lavoro ed i compensi saranno concordati di volta in volta tra l’amministrazione per la quale si presta l’opera ed il dipendente.

**Art. 7 Nomina della commissione di gara per la Centrale Unica di Committenza**

1. Le procedure (in quanto compatibili) ed i criteri illustrati nel presente regolamento saranno seguiti anche quando l’Amministrazione del Comune di Bibbiena agirà quale comune capo-fila della centrale unica di committenza costituita tra i Comuni di Bibbiena, Castiglion Fiorentino, Subbiano, Pratovecchio-Stia (salvo se altri in caso di modifica soggettiva della convenzione).

2. In tal caso la nomina della Commissione avverrà ad opera del Responsabile della Centrale Unica di Committenza.

3. Il Presidente ed i commissari saranno sorteggiati dallo stesso responsabile tra i soggetti iscritti ad un apposito albo denominato “Albo dei componenti le Commissioni – CUC” articolato nel

comuni convenzionati.

**Art. 8 – Funzionamento della commissione**

1. Il lavoro della Commissione è improntato alla massima trasparenza.

2. La Commissione costituisce un collegio perfetto e, come tale, è prevista la regola del plenum dei componenti tutte le volte che si debba procedere a valutazioni o, comunque, ad attività decisorie.

3. La commissione dovrà attenersi scrupolosamente al metodo di valutazione individuato negli atti di gara, senza la facoltà di introdurre o fissare nuovi criteri che non siano previsti negli atti di gara.

4. La Commissione di gara redige, per il tramite del segretario, con tempestività e completezza, il processo verbale della gara.

5. Il procedimento di gara si conclude con la proposta di aggiudicazione.

6. Il documento contenente la proposta di aggiudicazione, insieme a tutti gli altri verbali di gara devono essere inviati al Rup che curerà gli adempimenti successivi.

**Art. 9 - Efficacia delle disposizioni**

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore in forza delle specifiche disposizioni del Comune di Bibbiena in materia di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari.